REGOLAMENTO (CEE) N. 1370/74 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1974

recante modalità di applicazione per la campagna 1974/1975 del regime di aiuto per i foraggi disidratati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei foraggi disidratati [1], in particolare all'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in base ai criteri definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1192 74 del Consiglio, del 13 maggio 1974, relativo agli aiuti per i foraggi disidratati [2], è opportuno prendere in considerazione per tali prodotti la qualità minima, espressa in umidità e in proteine, constatata sul mercato comunitario ; che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno differenziare il tenore in umidità secondo taluni processi di fabbricazione ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1192 74 prevede che gli Stati membri instaurino un controllo inteso a verificare, per ciascuna impresa, il rispetto delle condizioni definite nel regolamento nonché la corrispondenza fra il quantitativo di foraggi per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi della qualità minima uscito da tale impresa ; che conseguentemente la contabilità di magazzino delle imprese, le dichiarazioni di superficie e le domande di aiuto devono contenere le indicazioni minime necessarie a tale controllo ; che inoltre per effettuare tale controllo è opportuno indicare le altre pezze giustificative che le imprese devono eventualmente fornire ;

considerando che per facilitare il controllo del diritto all'aiuto e consentire agli Stati membri di conoscere il volume della produzione prevedibile è opportuno prevedere la presentazione, entro una certa data, dei contratti stipulati fra le imprese e gli agricoltori ;

considerando che per facilitare la commercializzazione dei foraggi da disidratare è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto e rechi, in particolare, la menzione della data di stipulazione, della durata di validità e dei nomi e degli indirizzi delle parti contraenti ;

considerando che per semplificare l'applicazione del regime di aiuto è opportuno permettere agli Stati membri di determinare il quantitativo minimo che può essere oggetto della domanda di aiuto ;

considerando che per la corretta applicazione di tale regime è opportuno prevedere disposizioni uniformi per il pagamento dell'aiuto ;

considerando che è opportuno limitare la validità del presente regolamento al periodo che consente di apprezzarne l'efficacia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce per la campagna 1974 1975 le modalità di applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati.

Articolo 2

1. Il tenore massimo di umidità di cui all'articolo 1 a) del regolamento (CEE) n. 1192 74 è fissato a :

— 12 % per i foraggi disidratati che hanno subito un processo di macinazione,

— 14 % per gli altri foraggi disidratati.

2. Il tenore minimo di proteine grezze di cui all'articolo 1 b) del suddetto regolamento è fissato a 14 %.

Articolo 3

1. Oltre alle indicazioni previste all'articolo 2 a) del regolamento (CEE) n. 1192 74, la contabilità di magazzino delle imprese di disidratazione deve comprendere almeno l'indicazione dei quantitativi e della qualità dei foraggi disidratati entrati nelle imprese.

2. Qualora un'impresa disidrati ugualmente dei prodotti diversi dai foraggi, essa deve tenere una contabilità distinta per quest'altre attività di disidratazione.

[1] GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 5.
[2] GU n. L 131 del 14. 5. 1974, pag. 1.

Articolo 4

1. Le altre pezze giustificative che le imprese di disidratazione devono presentare sono :

a) per ogni impresa di disidratazione,

— gli elementi che permettano di determinare la capacità di produzione dell'impresa ;

— l'indicazione della scorta di combustibile esistente nell'impresa all'inizio del periodo di produzione ;

— le fatture di acquisto di combustibile e gli estratti del consumo di elettricità durante il periodo di produzione ;

— l'indicazione della scorta di combustibili al termine di tale periodo ;

— l'indicazione delle ore lavorative effettuate dal personale dell'impresa ;

b) nel caso di un'impresa di disidratazione che vende i propri prodotti, le fatture di vendita dei foraggi disidratati con l'indicazione

— del quantitativo e della qualità dei prodotti venduti ;

— del nome e dell'indirizzo dell'acquirente ;

c) nel caso di un'impresa che lavora la produzione dei propri aderenti e che consegna loro i foraggi disidratati, i buoni di uscita con l'indicazione

— del quantitativo e della qualità dei prodotti consegnati ;

— dei nomi dei riceventi ;

d) nel caso di un'impresa che produca foraggi disidratati per conto dell'agricoltore e che gli consegna tale produzione, le fatture delle spese di produzione con l'indicazione

— del quantitativo e della qualità dei foraggi disidratati prodotti ;

— del nome dell'agricoltore ;

e) nel caso di un'impresa di disidratazione che utilizza i foraggi disidratati nell'ambito di un'azienda agricola che le appartiene,

— la dichiarazione del patrimonio zootecnico esistente in tale azienda all'inizio della campagna ;

— la dichiarazione delle eventuali modificazioni avvenute nel patrimonio zootecnico durante la campagna.

2. Le spese giustificative di cui al paragrafo 1 sono fornite dall'impresa su richiesta dell'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto.

Articolo 5

La dichiarazione di superficie di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/74 deve essere presentata anteriormente al 31 luglio 1974.

Tale dichiarazione deve indicare almeno :

— la superficie in ettari e are, con la specificazione delle specie di foraggi ;

— il riferimento catastale delle superfici su cui è stato effettuato il raccolto o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 6

Le imprese di disidratazione presentano all'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto, al più tardi un mese dopo la data di stipulazione, i contratti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/74.

Articolo 7

1. I contratti sono stabiliti per iscritto. Sono stipulati in rapporto alla superficie o al quantitativo prevedibile di foraggi da disidratare.

2. Oltre alle indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1192/74, i contratti devono indicare

a) i nomi, i cognomi e gli indirizzi delle parti contraenti ;

b) la data di stipulazione ;

c) la durata di validità ;

d) la specie o le specie di foraggi da disidratare ;

e) qualora il contratto sia stipulato in rapporto alla superficie, le indicazioni relative all'identificazione del terreno in questione.

Articolo 8

Ai sensi del presente regolamento, sono considerati come usciti dall'impresa di disidratazione i foraggi disidratati che :

— lasciano come tali detta impresa ;

— sono miscelati all'interno di detta impresa, con altre materie prime per la fabbricazione di alimenti composti per il bestiame.

Articolo 9

1. Il prelievo dei campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1192/74 viene

effettuato per quantitativo di 100 tonnellate di prodotto disidratato al massimo, secondo un metodo unico per tutta la Comunità.

Tuttavia, in attesa di apposite disposizioni comunitarie, gli Stati membri utilizzano un metodo di loro scelta, di cui informano la Commissione al più tardi il 31 luglio 1974.

2. La determinazione del tenore di umidità e di proteine grezze viene effettuata secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che fissano metodi di analisi comunitarie per il controllo ufficiale degli alimenti degli animali.

Articolo 10

L'aiuto è concesso all'impresa di disidratazione su richiesta della medesima presentata al più tardi il 31 maggio 1975. Gli Stati membri possono determinare la quantità minima che deve formare oggetto di ciascuna domanda.

Articolo 11

La domanda di aiuto deve indicare almeno :

— il cognome, il nome, l'indirizzo e la firma del richiedente ;

— la quantità per la quale è richiesto l'aiuto ;

— la data o le date in cui dette quantità sono uscite dall'impresa.

Articolo 12

Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto nei 180 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, prima del 30 giugno 1974, le disposizioni da essi adottate per garantire il controllo previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1192/74.

Qualora tali disposizioni non consentano di realizzare gli obiettivi contemplati in detto paragrafo, si decide secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1067/74 in ordine alle modifiche che lo Stato membro in questione deve apportarvi.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI